



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

CONSULENZA Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro
ELABORAZIONE Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

Decreto Sostegni

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai soggetti che svolgono **attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**.

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi **2019**.

Ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dal 2019** il contributo spetta **anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta**. Il contributo è determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra il **fatturato medio mensile 2020** e quello **2019** (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 **rilevano i mesi successivi all'attivazione**), così determinata:

- 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro,
- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono compresi tra 100.000 e 400.000 euro,
- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono compresi tra 400.000 e 1 milione di euro,
- 30% se i ricavi e compensi 2019 sono compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro,
- 20% se i ricavi o compensi 2019 sono compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto **l'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi** dalle persone fisiche. L'importo **massimo** è pari a **150.000 euro**.

Il contributo, a discrezione del contribuente, può essere riconosciuto in forma di **credito d'imposta**.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare **apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni** dalla data di avvio dell'**apposita procedura telematica** (ad oggi **non ancora disponibile**).

Vengono **abrogate** le previsioni dell'**articolo 1 D.L. 137/2020**, che prevedevano, nell'anno **2021**, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei **centri commerciali** e degli operatori delle **produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**.

Viene modificato l'**articolo 59 D.L. 104/2020** in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei **centri storici**; i **contributi** sono ora riservati alle attività svolte nei **comuni ove sono situati santuari religiosi** se la popolazione è **superiore a 10.000 abitanti**.

Viene istituito un **Fondo**, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d'impresa nei **Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici**.

Cartelle e rottamazioni

Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

Le rate della **rottamazione ter e del saldo e stralcio** in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.

Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021. Sono riconosciuti i c.d. "5 giorni di tolleranza".

Sono **automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione **dal 2000 al 2010** (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche e dei soggetti diversi, che hanno conseguito, nel 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito **decreto** e fino alla data dell'annullamento è comunque **sospesa la riscossione** dei debiti di importo residuo fino a **5.000 euro**.



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

CONSULENZA Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro
ELABORAZIONE Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

Proroga divieto licenziamenti

L'art. 8 del DL Sostegni ha ulteriormente posticipato la scadenza del divieto di procedere con licenziamenti per motivi economici.

Una prima proroga, generalizzata, è stabilita dal comma 9 dell'art. 8 fino al **30 giugno 2021** e vale, come nel passato, per tutte le categorie di datori di lavoro, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, che fino a quella data non potranno avviare nuove procedure di licenziamento collettivo e non potranno recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66.

La seconda proroga, stabilita dal comma 10 dell'art. 8 del nuovo decreto, riguarda invece solo i datori di lavoro che, non avendo a disposizione la CIGO, possono fruire degli altri ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 per fare fronte all'emergenza sanitaria e quindi dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché, nel settore agricolo, della cassa integrazione operai agricoli (CISOA).

Per questi datori di lavoro è previsto che il divieto perduri fino al **31 ottobre 2021** e, correlativamente, è loro concessa una maggior durata dei trattamenti di integrazione salariale per COVID-19.